



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

**DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE
SETTORE 1 - RISORSE UMANE E STRUMENTALI E SERVIZI GENERALI DI
FUNZIONAMENTO - VOLONTARIATO, LOGISTICA, FORMAZIONE E DIVULGAZIONE
PER LA RESILIENZA DELLE COMUNITA'**

Assunto il 14/10/2025

Numero Registro Dipartimento 612

=====

DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 14563 DEL 14/10/2025

Oggetto: Iscrizione dell'Organizzazione di Volontariato denominata “Psicologici per i Popoli Calabria”, con sede legale nel Comune di Villa San Giovanni, all'Albo Regionale del Volontariato di Protezione Civile istituito ai sensi dell'art. 123 della L.R. 34/2002 e R.R. n. 18/2016, modificato con Regolamento n. 6/2019.

Dichiarazione di conformità della copia informatica

Il presente documento, ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati della Regione Calabria.

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTI ED APPLICATI

lo Statuto della Regione Calabria;

la legge regionale 13 maggio 1996, n. 7, recante “Norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della Giunta Regionale e sulla dirigenza regionale” ed in particolare l’art. 28 che individua compiti e responsabilità del Dirigente con funzioni di Dirigente Generale, compresa la preposizione del personale alle strutture dipartimentali;

il D.P.G.R. del 24 giugno 1999, n. 354 del Presidente della Regione Calabria, recante “Separazione dell’attività di indirizzo e di controllo da quella di gestione”, modificato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 206 del 15 dicembre 2000;

il D. Lgs. del 30 marzo 2001, n.165 e ss.mm.ii. (“Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”);

il Regolamento Regionale n. 12/2022, recante ad oggetto “Regolamento di organizzazione delle strutture della Giunta Regionale”, approvato con D.G.R. del 14 dicembre 2022, n. 665 e successivamente modificato con D.G.R. n. 572 del 24 ottobre 2024;

la Deliberazione di Giunta Regionale del 24 ottobre 2024, n. 572 recante “Misure per garantire la funzionalità della struttura organizzativa della Giunta Regionale – approvazione modifiche del regolamento Regionale n. 12/2022 e s.m.i.”;

la DGR n. 29/2024 “approvazione piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2024/2026” per come modificato e integrato dalla DGR n. 571/2024 recante” DGR n. 29/2024 (approvazione piano integrato di attività e organizzazione 2024/2026) e la DGR. n. 444/2024 - modifica ed integrazione”

la LR n. 8 del 4.02.2002, recante “Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione Calabria”;

la L.R n. 34 del 12.08.2002 e s.m.i. e ritenuta la propria competenza;

il DPGR n. 34 del 24.04.2025, con il quale è stato conferito l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento “Protezione Civile” all’ Avv. Domenico Costarella;

il DDG n. 15299 del 29/10/2024 con il quale è stata conferita la Dirigenza del Settore 1 - “Risorse umane e strumentali e servizi generali di funzionamento- Volontariato, Logistica, Formazione e Divulgazione per la resilienza delle comunità” la D.ssa Alessandra Celi;

il DDG n. n.18361 del 06/12/2023, con il quale al Dott. Francesco Gervasi, funzionario del Dipartimento Protezione Civile, è stato conferito l’incarico di E.Q. “Volontariato di protezione civile”, presso il Settore “Volontariato, logistica, formazione e divulgazione per la resilienza delle comunità” del Dipartimento Protezione Civile”;

la nota prot. n 253495 del 15/04/2025 con la quale è stata conferita al Dott. Francesco Gervasi la Nomina Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art. 5 della l.241/90 e smi per attività del Volontariato;

il DDG n. 15792 del 12/11/2024 con il quale è stata approvata la nuova struttura organizzativa del Dipartimento Protezione Civile;

VISTI, altresì

il D.Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1, “Codice della protezione civile”;

- il R.R. n. 18 del 16/12/2016 “*Disciplina dell’Albo Regionale del volontariato di Protezione Civile, delle procedure operative per la sua gestione e dell’utilizzo dei loghi di Protezione Civile Regionale* (approvato dalla Giunta regionale nella seduta del 16/12/2016 – D.G.R. n. 512/2016 e modificato con Regolamento n. 6/2019)”;

- il comma 5 dell'art. 123 della L.R. n. 34 del 12 agosto 2002 che istituisce *l'Albo regionale del volontariato di protezione civile*;
- la L.R. n. 9 del 24 febbraio 2023 "Disciplina del Sistema di Protezione Civile della Regione Calabria";
- il D.Lgs del 3 luglio 2017, n. 117, "Codice del Terzo settore", che costituisce la riforma del Terzo settore in Italia, unificando le normative e definendo i principi per gli enti che perseguono finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale senza fini di lucro;

PREMESSO CHE

l'art 13 del D.Lgs 2 gennaio 2018, n. 1, individua *il volontariato organizzato di protezione civile quale "struttura operativa nazionale"*;

si considerano organizzazioni del volontariato della protezione civile regionale gli organismi o associazioni senza fini di lucro, liberamente costituiti, iscritti all'albo regionale, compresi i Gruppi Comunali, che svolgono o promuovono attività di previsione, prevenzione e soccorso - avvalendosi prevalentemente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti per i quali pertanto non potrà essere prevista alcuna tipologia di contratti di lavoro continuativo o occasionale - in occasione di eventi critici e/o emergenziali;

l'attività del Sistema di Protezione Civile in ambito regionale riveste, per le comunità, particolare importanza ai fini della tutela dell'integrità della vita, dei beni, degli insediamenti e dell'ambiente, dai danni derivanti dal verificarsi di calamità naturali o altri eventi eccezionali;

CONSIDERATO CHE

- che l'articolo 5, comma 1, lett. f) del Regolamento regionale n. 18/2016, modificato con Regolamento n. 6/2019, approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 82/2019, prevede che "l'U.O.A. verificherà entro 90 (novanta) giorni quanto dichiarato mediante il controllo della certificazione antimafia dei rappresentanti legali dell'organizzazione, nonché degli amministratori e degli altri titolari di incarichi operativi direttivi, che sarà richiesta dalla U.O.A. alla competente prefettura territoriale".
- con le circolari n.1195 del 31/01/2024 e n. 4897 del 23/04/2024, il Ministero dell'Interno ha specificato alcuni aspetti inerenti il corretto inoltro, da parte delle stazioni appaltanti (art. 83, comma 1 del d. lgs. n. 159/2011), delle richieste di rilascio di documentazione antimafia attraverso l'utilizzo della Banca dati nazionale Antimafia (BDNA).
- in particolare, è stato chiarito che:
 - l'art. 85 del D.lgs. n. 159/2011 definisce i soggetti da sottoporre a verifica in relazione alle funzioni svolte ed ai ruoli espletati all'interno dell'impresa.
 - altresì, l'art. 91, comma 5 del suddetto D. Lgs. attribuisce al Prefetto il potere di effettuare verifiche nei confronti di soggetti che sono in grado di determinare in qualsiasi modo le scelte o gli indirizzi dell'impresa.
 - l'elencazione delle fattispecie sopra menzionate è da considerarsi tassativa e, dunque, non suscettibile di interpretazione analogica.
- l'impianto normativo di riferimento è completato da alcune disposizioni contenute nel nuovo codice dei contratti pubblici (d. lgs. 36/2023);
- in particolare, l'art. 94, terzo comma, replica quanto già prescritto dal D.lgs. n. 159/2011, riferendosi a tutte quelle persone fisiche che rivestono determinate cariche all'interno di compagini societarie o imprenditoriali.

RILEVATO CHE

- alla luce di quanto sopra, le informazioni antimafia interdittive possono riguardare solo soggetti che sono ascrivibili alla categoria degli 'operatori economici', intesa come persone giuridiche (società, imprese, associazioni) e ditte individuali (laddove la ditta coincide con la

persona fisica), non rinvenendosi nella normativa alcun riferimento che legittimi l'adozione di informazioni interdittive nei confronti di persone fisiche.

- una richiesta di documentazione antimafia espletata nei confronti di un operatore economico persona fisica, non organizzato in forma di impresa, è da considerarsi non ammessa dalla normativa vigente
- le istanze inoltrate attraverso la BDNA, in maniera non conforme alle indicazioni riferite, vengono archiviate d'ufficio dalle Prefetture competenti

TENUTO CONTO CHE, al quadro regolatorio sin qui delineato e della natura giuridica delle Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile, ai fini dell'iscrizione all'Albo regionale, le OdV non rientrano fra i soggetti indicati dagli articoli 85 e 91 del D.lgs. n. 159/2011 per i quali richiedere la certificazione antimafia per come qualificata dall'articolo 5, comma 1, lett. f) del Regolamento Regionale n. 18/2016 e s.m.i., ferma restando l'effettuazione degli ulteriori controlli di cui al medesimo art. 5 del citato Regolamento Regionale, nelle more della sua rivisitazione complessiva.

VISTA l'istanza di iscrizione all'Albo Regionale del Volontariato di Protezione Civile – Sezione Colonna Mobile Regionale – pervenuta sulla Piattaforma Informatica e registrata con ID n. 485/2024 protocollo n 755770 del 10/10/2025, presentata dal legale rappresentante dell'Organizzazione denominata “Psicologi per i Popoli Calabria”, con sede legale nel Comune di Villa San Giovanni, via giudice Scopelliti , 38 e sede operativa nel Comune di Campo Calabro in via Umberto I 31.

PRESO ATTO dell'istruttoria consultabile sulla Piattaforma Informatica, nonché delle relative integrazioni richieste direttamente sulla piattaforma;

CONSIDERATO che l'Organizzazione denominata “Psicologi per i Popoli Calabria”, con sede legale nel Comune di Villa San Giovanni, via giudice Scopelliti , 38 e sede operativa nel Comune di Campo Calabro in via Umberto I 31, è in possesso dei requisiti previsti dagli articoli 5 e 7 del Regolamento Regionale n. 18/2016;

RITENUTO di dover procedere in merito alla richiesta di iscrizione;

DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale regionale;

ATTESTATA l'assenza di cause di incompatibilità e/o conflitto d'interessi per il Funzionario ed il Dirigente Reggente firmatari del presente decreto, ai sensi della normativa sulla prevenzione della corruzione e sulla trasparenza e pubblicità degli atti (L. 190/2012 e D.lgs. 33/2013), dell'art.53 del D.Lgs 165/2001, dell'art. 6 bis della Legge 241/1990 e s.m.i., degli articoli 6 e 7 del Codice di comportamento del personale in servizio presso gli uffici della Giunta della Regione Calabria, approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 357 del 21 luglio 2023;

ATTESTATA, sulla scorta dell'istruttoria effettuata, la regolarità amministrativa nonché la legittimità e correttezza del presente atto;

SU PROPOSTA del Responsabile del Procedimento dott. Francesco Gervasi che ha espresso parere favorevole;

D E C R E T A

per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate:

di iscrivere l'Organizzazione denominata “Psicologi per i Popoli Calabria”, con sede legale nel Comune di Villa San Giovanni, via giudice Scopelliti , 38 e sede operativa nel Comune di Campo Calabro in via Umberto I 31, all'Albo Regionale del Volontariato di Protezione Civile, nella sezione Colonna Mobile Regionale;

di notificare il presente provvedimento:

- all' Organizzazione denominata "**Psicologi per i Popoli Calabria**";
- al Comune di Villa San Giovanni;

di dare atto che i componenti operativi dell'Organizzazione qualora non lo avessero già seguito, entro 90 giorni dalla data di notifica del presente decreto, dovranno frequentare un corso di formazione base organizzato dal Dipartimento Protezione Civile o da essa riconosciuto;

di stabilire che l'Organizzazione dovrà trasmettere al Dipartimento regionale di Protezione Civile, nei tempi e nei modi previsti dal R.R. 18/2016, eventuali variazioni e/o integrazioni dei dati comunicati al momento dell'iscrizione e riportarli tempestivamente nella propria sezione sulla Piattaforma informatica "PC2";

di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale regionale;

di provvedere alla pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679, nonché alla pubblicazione in formato aperto sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33

di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale da proporsi entro il termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporsi entro 120 giorni.

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento

Francesco Gervasi

(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente

ALESSANDRA CELI

(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente Generale

Domenico Costarella

(con firma digitale)